Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 4 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 52 DEL 4 MARZO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote stabilite per i Comuni della provincia di Pistoia.

(623)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI, n. 1823.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in località Durasca del comune di Follo (La Spezia).

N. 1823. R. decreto 24 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Luni, Sarzana e La Spezia, in data 28 novembre 1940-XIX, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in località Durasca del comune di Follo (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI, n. 1824.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe, con sede in Susa (Torino).

N. 1824. R. decreto 24 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe, con sede in Susa (Torino), e viene autorizzato il trasferimento, a favore del medesimo, di immobili da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi, l'Istituto stesso viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a suo favore dalla Società anonima immobiliare civile « La Segusina », con sede in Susa, e consistente in immobili descritti e valutati complessivamente in L. 102.092,80.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 58.

Approvazione di alcune modificazioni allo statuto della Confederazione fascista degli agricoltori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1380, con il quale fu approvato lo statuto della Confederazione fascista degli agricoltori, ed i successivi Nostri decreti, con i quali furono approvate alcune modifiche allo statuto stesso;

Vista la domanda in data 18 maggio 1942-XX, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche al proprio statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modifiche allo statuto della Confederazione fascista degli agricoltori, nel senso che i testi del 1° comma dell'art. 7, della lettera *b*) dell'art. 8, del 1° comma dell'art. 9 e del 2° comma dell'art. 11, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 7 - 1° comma: « Il Consiglio, oltre che dal presidente della Confederazione e dal vice presidente, è composto dai presidenti e membri delle Giunte esecutive delle Federazioni nazionali, dai presidenti e membri dei Direttori dei sindacati nazionali, dai dirigenti degli istituti assistenziali riconosciuti a norma di legge e delle Federazioni di cooperative aderenti alla Confederazione ».

Art. 8 - lett. *b*): « di designare il presidente ed il vice presidente della Confederazione; »

Art. 9 - 1° comma: « La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede, dal vice presidente e da dieci membri nominati dal Consiglio nel suo seno ».

Art. 11 - 2° comma: « In caso di assenza o di impedimento, è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal vice-presidente, designato dal Consiglio e nominato dal Ministro per le corporazioni. Il presidente può delegare al vice-presidente specifiche attribuzioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 59.

Elevazione delle indennità vestiario per i sottufficiali della Regia marina previste dall'art. 7 del Regio decreto 24 aprile 1935-XIII, n. 767.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914;

Visto il R. decreto 10 settembre 1931, n. 1248, modificato con i Regi decreti 2 settembre 1932, n. 1439; 5 giugno 1933, n. 1000; 3 agosto 1934, n. 1519;

Visto il R. decreto 24 aprile 1935, n. 767;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità contemplate nell'art. 7 del Regio decreto 24 aprile 1935, n. 767, a favore dei sottufficiali richiamati in servizio, sono così elevate:

a) a L. 286 a favore dei sottufficiali richiamati in servizio entro due anni dalla cessazione del servizio attivo o dalla fine del precedente richiamo;

b) a L. 572 a favore dei sottufficiali richiamati dopo detto periodo di tempo.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1943-XXI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 3. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 gennaio 1943-XXI, n. 60.

Trasformazione in annualità trentennali posticipate dello stanziamento di 5 miliardi al capitolo 106 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43 per l'erogazione di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, recante provvedimenti per il finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche a pagamento non differito;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, che estende, fra l'altro, l'applicabilità delle disposizioni di cui alla citata legge n. 809, agli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi a spese dipendenti dall'attuale stato di guerra;

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578, che autorizza l'inscrizione di lire 5.000.000.000, nell'indicato stato di previsione, per l'erogazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, dichiarando applicabili le disposizioni del citato art. 3 del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, agli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 1942-43 in dipendenza dell'autorizzazione medesima;

Visto il decreto 16 gennaio 1943-XXI, n. 211200, del Ministro per le finanze, con il quale si è provveduto all'inscrizione dei suddetti cinque miliardi al capitolo n. 106 del predetto stato di previsione per l'indicato esercizio 1942-43;

Considerata l'opportunità di addivenire alla trasformazione in annualità trentennali posticipate, ai termini della citata legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, al tasso del 5,50 % fissato col decreto del DUCE 2 giugno 1936-XIV, dell'indicato stanziamento di lire 5.000.000.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento di lire 5.000.000.000 inscritto, in dipendenza dell'art. 4 del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578, al capitolo n. 106 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43, per l'erogazione di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, è trasformato in annualità trentennali al tasso del 5,50 % (cinque e cinquanta per cento), dell'importo di lire 344.026.950 ciascuna, con scadenza dall'esercizio 1943-44 al 1972-73.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 8. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1942-XXI.

Sostituzione di membri supplenti del Tribunale delle prede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° aprile 1941-XIX, n. 220, concernente l'istituzione e composizione del Tribunale delle prede;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la marina, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I primi refendari del Consiglio di Stato dott. Luigi Mosca e dott. Agostino Chiofalo sono nominati membri supplenti del Tribunale delle prede, in sostituzione del dott. Mario Gallo e del dott. Alfonso Barra Caracciolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1943-XXI
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 28. — D'ELIA

(755)

REGIO DECRETO 30 dicembre 1942-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiumicello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 ottobre 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Fiumicello », di pertinenza come dagli atti, della ditta Ronza Antonio, Vincenzo ed Andrea di Nicola, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Ronza Antonio, Vincenzo ed Andrea, fratelli di Nicola, foglio di mappa 16, particella 21, per la superficie di Ha. 0.74.79 e con l'imponibile di L. 119,66.

Il suddescritto fondo confina con le proprietà di Baiocco Giuseppe fu Francesco, Mascolino Ulderigo fu Francesco ed altri, Vezza Francesco fu Tommaso, di Liccardo Tessitore Emilia, con l'argine del fiume Volturno, con la strada comunale « Fiumicello Primo ».

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 7 dicembre 1942-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fiumicello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1943-XXI
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 196. — D'ELIA

(734)

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Trieste ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941-XIX, registro n. 2 Marina, foglio n. 448, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Trieste,* già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 12 novembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 301.

(716)

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motoveliero « Pietrino ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1941-XIX, registro n. 5 Marina, foglio n. 396, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Pietrino,* già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 23 ottobre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 312.

(717)

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XXI.
Nomina del principe Gian Giacomo Borghese, Governatore di Roma, a commissario generale dell'Esposizione Universale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Considerata l'opportunità di accogliere la proposta del commissario generale dell'Esposizione Universale di Roma, conte Vittorio Cini, Senatore del Regno, di trasferire l'E.U.R. nell'orbita del Governatorato di Roma, ferma restandone la costituzione giuridica;

Visto l'art. 3 della legge 26 dicembre 1936-XV, numero 2174, riguardante l'Esposizione Universale di Roma;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

1°) Il conte Vittorio Cini, Senatore del Regno, cessa dalle funzioni di commissario generale dell'Esposizione Universale di Roma;
2°) Il principe Gian Giacomo Borghese, Governatore di Roma, è nominato commissario generale dell'Esposizione Universale di Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1943-XXI
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 242. — LESEN

(780)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1942-XXI.
Sottoposizione a sindacato della Società « Polyfoto S. A. I », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il rapporto in data 11 novembre 1942-XXI, numero 50563, del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Milano, dal quale è risultato che la Società « Polyfoto S. A. I. », con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100, in quanto in essa sono rappresentati interessi di sudditi di Stati nemici;
Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sindacato ai sensi del citato R. decreto-legge;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La Società « Polyfoto S. A. I. », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il gr. uff. gen. Paolo Gamondi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(741)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1943-XXI.

Messa in liquidazione della Società Internazionale Macchine Commerciali, con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1942-XX, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società Internazionale Macchine Commerciali, in liquidazione, con sede in Milano;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerato che l'azienda predetta era in liquidazione prima della sottoposizione a sequestro;

Ritenuto che si rende necessaria la trasformazione del provvedimento di sequestro in quello di liquidazione;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La Società Internazionale Macchine Commerciali, in liquidazione, con sede in Milano, è posta in liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100, ed è nominato liquidatore l'Eccellenza il cav. di gr. cr. Guido Viola di Campalto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(740)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1943-XXI.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Mameli Serenelli, con sede in Castelfidardo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1942-XX, con il quale la ditta Mameli Serenelli, con sede in Castelfidardo, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario l'avv. Gerolamo Franchini;

Vista la relazione del sequestratario, dalla quale risulta che nella predetta azienda non sono rappresentati interessi di sudditi di Stati nemici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 7 febbraio 1942-XX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Mameli Serenelli, con sede in Castelfidardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(744)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1943-XXI.

Sottoposizione a sindacato della ditta De Carvalhe Arturo, con sede in Monfalcone, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il rapporto 21 settembre 1942-XX, n. 4497, del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Trieste dal quale risulta che la ditta De Carvalhe Arturo, con sede in Monfalcone (Trieste), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, in quanto in essa sono rappresentati rilevanti interessi di sudditi di nazionalità brasiliana;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sindacato ai sensi del citato Regio decreto-legge;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La ditta De Carvalhe Arturo, con sede in Monfalcone (Trieste), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Ferruccio Larice, residente a Monfalcone (Trieste).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(743)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1943-XXI.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima per l'Industria dei Prodotti Aromatici (S.I.P.A.), con sede in Pancalieri (Torino).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima per l'Industria dei Prodotti Aromatici (S.I.P.A.), cap. L. 750.000, con sede in Pancalieri (Torino), posta sotto sequestro con decreto 19 agosto 1940-XVIII;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima per l'Industria dei Prodotti Aromatici (S.I.P.A.) dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig avv. Francesco Silvestri, presso la sede della Società in Pancalieri (Torino).

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII, salvo le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » di Milano e « La Stampa » di Torino.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima per l'Industria dei Prodotti Aromatici (S.I.P.A.) sig. avv. Francesco Silvestri.

Roma, addì 31 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(742)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 26 febbraio 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1942-XXI, n. 1521, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43.

(746)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 26 febbraio 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1577, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

(747)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-IV, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 16 febbraio 1943-XXI, si è revocato lo scioglimento della Società anonima cooperativa « Alleanza mutua tra armatori proprietari e marinai di bilancelle da pesca », con sede in Molfetta, già disposto con decreto Ministeriale in data 14 giugno 1935-XIII, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 23 febbraio 1943-XXI, si conferiscono al liquidatore della Società anonima cooperativa « III Associazione cooperativa Luigi Luzzatti », di Roma, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930-IX, n. 1882, le facoltà dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio sociale 1942-XXI.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 23 febbraio 1943-XXI, i poteri conferiti al signor rag. Giuseppe Vassallo Zambuto, commissario della Società anonima cooperativa Pesca del Mar d'Africa, con sede in Lampedusa, sono prorogati dal 31 dicembre 1942-XXI al 30 giugno 1943-XXI.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 23 febbraio 1943-XXI, i poteri conferiti al signor cav. prof. Nicola Cioffi, commissario della Società anonima cooperativa Consorzio Carboni C.O.N.C.A.R., sono prorogati dal 1° dicembre 1942-XXI al 31 marzo 1943-XXI.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinarie amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 23 febbraio 1943-XXI, i poteri conferiti al cav. dott. Antonino Jeni, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio cooperativo fascista peschereccio calabrese », con sede in Reggio di Calabria, sono prorogati dal 7 gennaio 1943-XXI al 30 aprile 1943-XXI.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 24 febbraio 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione del Consorzio ittico cooperativo « Delta Po », con sede in Rovigo, e si nomina commissario il signor rag. Domenico Cortiana.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 24 febbraio 1943-XXI, si nomina, in via temporanea, il rag. dottor Giuseppe Lanzerotti, liquidatore della Società agricola cooperativa in nome collettivo « Reina & C. » di Mascalucia, in sostituzione dell'avv. Antonio D'Urso, richiamato alle armi.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 24 febbraio 1943-XXI, si conferiscono, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930-IX, n. 1882 al liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio peschereccio Ligure » di Genova, le facoltà dell'assemblea dei soci per nominare il Collegio dei sindaci e per l'approvazione del bilancio 1942-XXI.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 24 febbraio 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Palermo relativo alla nomina del prof. Benedetto De Lisi a commissario della Società anonima cooperativa tra i cocchieri di Palermo.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 24 febbraio 1943-XXI, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa portabagagli di Montecatini Terme, e nominato commissario il rag. Renato Rosellini.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 24 febbraio 1943-XXI, si prorogano al 31 marzo 1943-XXI, i poteri conferiti all'avv. Ezio Saletti, commissario, in via tempo-

ranea, della Società anonima cooperativa agricola fra fascisti ed ex combattenti di Civitella Paganico.

Al predetto commissario sono altresì conferite le facoltà dell'assemblea dei soci, per deliberare, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930-IX, n. 1882, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 24 febbraio 1943-XXI, si nomina, in via temporanea, il dott. Giuseppe Morselli, commissario della Società anonima cooperativa agricola fra ex combattenti, con sede in Civitella Paganico, in sostituzione dell'avv. Ezio Saletti, dimissionario.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 24 febbraio 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa Latteria sociale di Bellagio, con sede in Bellagio, e si nomina commissario il signor Melazzi Achille.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 24 febbraio 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione del Caseificio Turnario di Pergine (Trento) e si nomina commissario il signor Co Pietro.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 24 febbraio 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Palermo relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa Trasporti di Palermo e alla nomina di un commissario nella persona del prof. Benedetto De Lisi.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 24 febbraio 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Vicenza relativo allo scioglimento della Società anonima cooperativa Consorzio produttori latte di Gambellara, con sede in Gambellara, e alla nomina di un commissario nella persona del dott. Salviati Silvio.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 24 febbraio 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo « S. Pietro » di Assemini il ragioniere Gaetano Di Chiara.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 26 febbraio 1943-XXI, si prorogano al 31 maggio 1943-XXI i poteri conferiti al rag. Orlando Saccardi, commissario della Società anonima cooperativa agricola di lavoro fra braccianti e boscaioli di Tirli.

Al predetto commissario sono altresì concesse, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930-IX, n. 1882, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa suddetta.

(753)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 63.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 380 — Data: 13 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania — Intestazione: Bonni Andrea di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 700.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 6549 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Sammarco Tommaso fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 900.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 700 — Data: 24 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Boicelli Domenico fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 380 — Data: 24 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Martorana Andrea fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 800.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 3605 — Data: 13 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Sofi Pietro di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 300.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 9 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Augenti Achille fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3 %, al portatore 1 - Rendita L. 3.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2936 — Data: 11 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Profeta Gaetano fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 2 - Capitale L. 7300.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 19 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Patrissi Donato fu Angelo Maria — Titoli del Debito pubblico; P.R. 3,50 %, nominativi 1 - Capitale L. 15.600.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 12 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Cassiere P.P. e T.T. di Forlì — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50 %, nominativi 3 - Capitale L. 10.400.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 6786 — Data: 22 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Pongelli Riccardo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B.T. 5 %, al portatore 83 - Capitale L. 35.000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 326: — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Iacolino Angela fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50 %, nominativi 1 - Capitale L. 3000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2079 — Data: 23 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Buscaglia Mario e Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 Rendita L. 605.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(616)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5 %	122782 Solo per l'usufrutto	Roveda Gaetano fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bertolone Rosetta fu Giorgio, con usufrutto a Bertolone Rosetta fu Giorgio, ved. Roveda, dom. a Mortara (Pavia)	L.	685 —
Cons. 3,50 % (1906)	807262	Marotta Caterina di Biagio, moglie di La Rocca Domenico, dom. a Trecchina (Potenza), vincolata per dote	»	1050 —
Id. (1902)	42128	Figlio primogenito maschio nascituro dal principe don Giovanni Torlonia fu Giulio, rappresentato dal detto don Giovanni Torlonia e da Caio Sallustio Crispo fu Giuseppe, dom. a Roma, vincolato per le sostituzioni, devoluzioni e moltiplico disposti dai furono principe Alessandro Torlonia e principessa Anna Maria Torlonia coi rispettivi testamenti	»	143,50
Cons. 3,50 % (1906)	475033	Figlio primogenito maschio nascituro del principe don Giovanni Torlonia del vivente don Giulio, dom. a Roma, vincolato per la devoluzione, sostituzione e moltiplico disposti dalla defunta principessa Anna Maria Torlonia col suo testamento segreto	»	3780 —
Id.	549845	Figlio primogenito maschio nascituro del principe don Giovanni Torlonia del vivente don Giulio, dom. a Roma, vincolato come sopra	»	77 —
Id.	595865	Figlio primogenito maschio nascituro del principe Giovanni Torlonia del vivente Giulio, dom. a Roma, vincolato come sopra	»	91 —
Prest. Naz. 5 % (1935)	76622	Figlio primogenito maschio nascituro del principe don Giovanni Torlonia del fu don Giulio, dom. a Roma, Vincolato come sopra	»	2605 —
Id.	76623	Come sopra	»	5200 —
Id.	76625	Figlio primogenito maschio nascituro di Giovanni Torlonia fu Giulio, dom. a Roma, vincolato come sopra	»	3785 —
Obblig. ferr. 3 %	29901	Figlio primogenito maschio nascituro dal principe Giovanni Torlonia di Giulio, dom. a Roma, vincolato come sopra	»	60 —
Prest. Red. 3,50 %	85701 Solo per la proprietà	Gaspardone Giovanni fu Biagio, minore, sotto la patria potestà della madre Minoglio Arcangela fu Gio Batta, ved. Gaspardone, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Minoglio Arcangela fu Gio Batta, ved. Gaspardone, dom. a Torino	»	206,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5%	156054 Solo per la proprietà	De Luca Carmine di Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Carignani Carlo fu Felice, dom. a Napoli . . . L.	80 —
Cons. 3,50 % (1906)	854837	Landolfo Giuseppina di Leonzio, moglie di D'Ermo Giovanni di Eduardo, dom. a Mignano (Napoli), vincolato per dote . . »	4403 —
Pr. Red. 3,50 % (1934)	505956	Iansiti Carla fu Girolamo minore, sotto la tutela di De Feo Francesca . . »	525 —
Cons. 3,50 % (1902)	33443 Solo per l'usufrutto	Sappia Teresa fu Giovanni, minore emancipata sotto la curatela del marito Spada Michele di Andrea, dom. a Cuneo, con usufrutto vitalizio a Giraudo Maddalena fu Giuseppe, ved. Sappia Giovanni, dom. a Cuneo . . »	84 —
Prest. Red. 3,50 %	121339	Mattacchini Maria di Carlo, moglie di Parravicini Filippo, dom. a Musocco (Milano) . . . »	70 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 15 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4704)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 3 marzo 1943-XXI - N. 42

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	87,90
Id. 3,50 % (1902)	84,225
Id. 3 % lordo	72,90
Id. 5 % (1935)	89,325
Redimib. 3,50 % (1934)	79,225
Id. 5 % (1936)	94,10
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	95,625
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,475
Id. 5 % (1944)	99,20
Id. 5 % (1949)	94,225
Id. 5 % (15-2-50)	93,425
Id. 5 % (15-9-50)	93,25
Id. 5 % (15-4-51)	93,175

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa (Cagliari)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa avente sede nel comune di Solarussa (Cagliari).

(772)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina (Avellino)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina, avente sede nel comune di Altavilla Irpina (Avellino).

(773)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 88 posti di contabile (grado 11°, gruppo B) nel personale dei contabili della Regia marina

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39, che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, circa la ammissione di mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, circa la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, riguardante i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, per l'estensione dei benefici ai militari in servizio non isolato all'estero;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, sui provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, sulla concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014, sulla obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dello Stato ecc.;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614, circa il riordinamento dei ruoli del personale civile della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, sui benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sulle provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato ecc.;

Visto il R. decreto 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante l'assunzione degli invalidi di guerra;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 23796/1175/2-7-6/1-3-1 del 6 settembre 1941-XIX, il decreto del DUCE del Fascismo in data 11 ottobre 1941-XIX e la autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri data con lettera n. 56778/5421/1-3-1 del 19 ottobre 1942-XX, riguardante l'espletamento dei concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 88 posti di contabile (grado 11°, gruppo *B*) nel personale dei contabili della Regia marina.

La metà dei posti suddetti (44) è accantonata a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Al concorso per i posti non accantonati (risultanti in numero 44) possono prender parte i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù italiana del Littorio o al Gruppo universitario fascista, e siano muniti di diploma di R. Liceo scientifico o di Regi istituti tecnici industrali o nautici o commerciali i quali alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti indicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per i combattenti dell'attuale guerra il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, per gli invalidi dell'attuale guerra e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dalla Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, di cui al R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che, alla data del presente decreto presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato; non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti: indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo di L. 8 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili), non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati che risiedono nelle Colonie nonchè coloro che dimostrino di trovarsi in servizio militare potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda d'ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal Segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno comunque, avere il visto di ratifica della Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex-combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro nomina è in ogni caso subordinata alla accettazione della domanda medesima;

4) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, gli ex combattenti dell'attuale guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, gli invalidi dell'attuale guerra devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di detto decreto o del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e dei caduti dell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e degli invalidi dell'attuale guerra dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2; non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi. Il libretto dovrà, peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

9) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio ed una propria dichiarazione in carta libera attestante, sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato o ufficiale delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal

presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del citato art. 3 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, membro;

due funzionari di carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'8°, membro;

un impiegato del ruolo civile tecnico, membro;

un professore di scuole medie di 2° grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, membro e segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma, e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Son ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportati nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, del testo approvato con R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1913, n. 777, e legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito nel grado 9° del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 802,36 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1943-XXI

p. Il Ministro: ARTURO RICCARDI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1° Composizione italiana (svolgimento di un tema di carattere generale narrativo o descrittivo);

2° Matematica (risoluzione di un problema di algebra o aritmetica e di uno di geometria in base al programma della prova orale);

3° Computisteria - Elementi di ragioneria pubblica e privata (svolgimento di un tema di ragioneria con applicazioni di computisteria);

4° Prova facoltativa di lingue estere.

Nota: La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata nel massimo di 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove facoltative di lingue estere sarà stabilita dalla Commissione.

Prove orali:

1° Matematica.

2° Fisica ed elementi di chimica.

3° Tecnologia e nozioni speciali.

4° Cenni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica e ordinamento corporativo dello Stato.

5° Interpretazione di disegni di costruzioni metalliche, meccaniche od elettriche. (Il candidato dovrà dar prova di sapere prontamente e razionalmente interpretare i disegni che gli verranno presentati specialmente nei riguardi dei materiali).

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE PROVE ORALI

1) *Matematica.*

Aritmetica ed algebra:

1° Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

2° Cenni sui numeri complessi.

3° Proporzionalità fra le grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto.

4° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.

5° Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

6° Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

7° Sistemi semplici di equazione di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.

8° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.

3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli a centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.

4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.

5° Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

2) *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica:

Elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione - Composizione dei movimenti.

2° Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.

3° Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4° Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra piano inclinato. Pendolo.
5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.
6° Calore. Temperatura e sua misura. Termometri. Principali scale termometriche. Dilatazione dei corpi. Quantità di calore.

Idrostatica:
7° Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:
8° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

Ottica:
9° Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
10° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi.

Elementi di chimica:
1° Leggi delle combinazioni. Soluzioni.
2° Pesi atomici e pesi molecolari. Valenza.
3° Simboli e formule. Equazioni.
4° Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
5° Azoto e acqua ossigenata.
6° Cloro e acido cloridrico.
7° Zolfo e idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
8° Ammoniaca.
9° Fosforo.
10° Carbonio e suoi composti ossigenati.
11° Ossidi, idrati e sali più notevoli.

3) *Tecnologia e nozioni speciali.*

1° Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dai minerali i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.
Ferri laminati e profilati. Chiodatura. Ribattitura. Calatafaggio. Utensili pneumatici. Saldatura ossi-acetilenica. Saldatura elettrica.
Tempere. Cementazione.
Leghe metalliche più usate.
2° Nozioni sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli. Torni. Fresatrici. Pialle. Trapani. Alesatrici. Berenatrici. Limatrici. Rettificatrici, ecc.
Apparecchi di sollevamento.
3° Strumenti di misura per il controllo delle lavorazioni meccaniche.
4° Brevi cenni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, e delle macchine ad aria compressa.
5° Organo delle macchine. Bulloni e viti. Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavette. Copiglie. Giunti fissi. Giunti mobili. Innesti a denti. Innesti a frizione. Innesti elettromeccanici. Giunti di cardano. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine. Cuscinetti a sfere. Ruote dentate. Passo. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote dentate coniche.
Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasmissione.
6° Elementi sulle caldaie a vapore. Caldaie per impianti a terra e marine.
Elementi costitutivi delle caldaie marine. Vari tipi di caldaie marine. Mattoni e materiali refrattari impiegati nelle caldaie.
7° Nozioni generali sulla fusione dei metalli. Forme. Sagome. Modelli. Anime. Forni da fondere. Crogiuoli. Terra da fondere. Ghisa, bronzo, ottone, alluminio, rame, stagno.
8° Nozioni sui principali materiali impiegati negli impianti elettrici. Materiali isolanti.
9° Corrente elettrica. Potenziale. Forza elettro-motrice. Circuito elettrico. Corrente continua e alternata. Conduttori e isolanti. Resistenza. Legge di Ohm. Condensatori. Pile ed accumulatori.
10° Magneti naturali ed artificiali.
11° Generalità sulle correnti alternate. Fase. Correnti polifasi. Campo magnetico rotante.
12° Generalità dei generatori a corrente continua. Vari tipi di dinamo e loro proprietà.
Motori a corrente continua. Avviamento. Reostati. Generalità sugli alternatori. Generalità sui motori a corrente alternata. Motori sincroni e asincroni. Generalità sui trasformatori. Trasformatori statici. Convertitrici e gruppi convertitori.
13° Lampade ad incandescenza. Telefoni. Telegrafi. Arco voltaico. Proiettori.
Conduttori elettrici nudi ed isolati. Cavi telefonici. Interruttori in aria e in olio. Isolatori. Materiale vario per le linee di trasporto dell'energia elettrica.
14° Istrumenti elettrici vari di misura. Apparecchi da quadro e apparecchi portatili. Apparecchi da laboratorio ed apparecchi industriali.
15° Vari tipi di capi metallici, di canapa, di juta, di pitta, ecc.
16° Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di paliscermi e per servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere.
Legnami per mobili. Legno compensato.
17° Pitture sottomarine a freddo e a caldo, anticorrosive ed antivegetative. Pitture a smalto, pitture ad olio, pitture antiruggini. Pitture incombustibili.

4) *Cenni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica e ordinamento corporativo dello Stato.*

Patrimonio dello Stato. Contratti. Anno finanziario e bilancio dello Stato. Entrate e spese dello Stato. Responsabilità dei pubblici funzionari.
Concetto e importanza della statistica. Metodi statistici. Leggi statistiche. Statistica demografica e sue rivelazioni in Italia.
Carta del Lavoro. Corporazioni. Confederazioni. Consigli e uffici provinciali dell'economia corporativa. Magistratura del lavoro.

Prova facoltativa di lingue estere.

I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.
La Commissione non potrà attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 23 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(713)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Siracusa e Catania.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto 30 maggio 1942-XX, relativo alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole provincie del Regno alla data del 30 novembre 1940-XIX;
Ritenuta la necessità di modificare la composizione della Commissione giudicatrice con sede a Catania;
Visti gli articoli 50 e 54 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Azzaro Salvatore, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Siracusa e Catania (sede Catania) in sostituzione del dott. Gaedia Edoardo.

Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(710)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricostituzione della Commissione giudicatrice del concorso pel conferimento della condotta ostetrica interna del comune di Vicenza.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 1940-XVIII col quale veniva costituita come appresso, con sede presso la prefettura di Vicenza, la Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli, bandito dal prefetto di Vicenza con avviso n. 6623 in data 20 luglio 1938-XVI, per il conferimento della condotta ostetrica interna del comune di Vicenza:

Presidente: Zingola dott. Giuseppe, vice prefetto;

Componenti: Ferrari dott. Giuseppe, medico provinciale; Spargella dott. Mario, specialista in ostetricia; Zuffellato dott. Vittorio, specialista in ostetricia; Noventa Fernanda, ostetrica condotta;

Segretario: Brunetti dott. Ugo, segretario nell'Amministrazione dell'interno;

Visto il R. decreto 11 luglio 1942-XX, col quale in accoglimento del ricorso dell'ostetrica Delizia Valeria Reghelin sono state annullate le operazioni della Commissione giudicatrice ed il conseguente provvedimento del podestà di Vicenza, con il quale la Reghelin veniva licenziata dal posto;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione della Commissione giudicatrice, che dovrà rifare le operazioni del concorso;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1264, e gli articoli 9, 50 e 58 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del cennato concorso è ricostituita come appresso:

Presidente: Romano dott. Gino, vice prefetto ispettore;

Componenti: Ferrari dott. Giuseppe, medico provinciale; Altieri dott. Everardo, specialista in ostetricia; Rodighiero dott. Giacomo, specialista in ostetricia; Martello Serafina, ostetrica;

Segretario: Brunetti dott. Ugo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Detta Commissione avrà sede presso la prefettura di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(709)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Aosta

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 24 aprile 1942-XX, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe, vacante nel comune di Aosta;

Visto il decreto Ministeriale, in data 21 maggio 1942-XX, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942-XX, n. 851, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Aosta, nell'ordine appresso indicato:

1. Tumminello dott. Achille, croce m. g. con punti 113/150
2. Lanfranco dott. Giacomo, uff. compl. » 113/150
3. Dellarole dott. Eusebio . . . . » 113/150
4. Di Capua dott. Matteo . . . con punti 108/150
5. Michelon dott. Giovanni . . . » 107/150
6. Baldassarre Luigi, croce m. g. . . » 105/150
7. Romiti Giovanni . . . . » 105/150
8. Ferrari Antonio, ferito di guerra . » 103/150
9. Sangiorgio Carlo . . » 103/150
10. Bortolato dott. Secondo, med. bronzo v. m., croce m. g. . . » 102/150
11. Marinoni Edoardo, cr. m. g., encomio » 102/150
12. Cappa dott. Giovanni, croce m. g. . » 102/150
13. Pollidori Giuseppe . . » 102/150
14. Beltrami dott. Flavio, croce m. g. . » 101/150
15. Boaretto dott. Francesco, uff. compl. » 101/150
16. Ciocia dott. Emanuele, coniug. 4 figli » 101/150
17. Tancini Luigi . . . . » 101/150
18. Conte Paolo, croce m. g. . . » 100/150
19. Saveri Giuseppe, iscr. P.N.F. 12-7-1922 » 100/150
20. Favilla Carlo, coniugato con 3 figli . » 100/150
21. Barbero dott. Antonio . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Aosta, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(775)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Montepulciano

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 12 maggio 1942-XX, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Montepulciano;

Visto il decreto Ministeriale, in data 21 maggio 1942-XX, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942-XX, n. 851, nonchè il Regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Montepulciano, nell'ordine appresso indicato:

1. De Camelis dott. Gaetano . . . punti 117/150
2. Lippi Guido . . . . . » 113/150
3. Viverit Domenico, iscr. P.N.F. 1° gennaio 1920, Marcia su Roma, squadrista . » 112/150
4. Conte Paolo . . . . . » 112/150
5. Bordin Emilio, croce m. g. . . . » 111/150
6. Ruppen Giuseppe, coniugato, 2 figli . » 111/150
7. Puglisi dott. G. B. . . . . » 111/150
8. Mazzolio Giuseppe . . . . » 110/150
9. De Cesaris dott. Enrico, ex comb. . » 109/150
10. Vasile Giuseppe, coniugato, 2 figli, n. 1885 » 109/150
11. Gandolfo Pietro, coniugato, 2 figli, nato 1902 . . . . . . » 109/150
12. Gaetani Dante, coniugato, 2 figli . . » 108/150
13. Vannuzzi Giovanni, coniugato, 1 figlio, nato 1881 . . . . . » 108/150
14. Russo Ferruccio, coniugato, 1 figlio, nato 1901 . . . . . . » 108/150
15. Imondi Romeo, ex comb., uff. compl. » 107/150
16. Rossi Amedeo, ex comb. . . . . » 107/150
17. Pagano dott. Quintino . . . . » 107/150
18. Maugeri Antonio, comb., uff. compl. . » 106/150
19. Pennacchia Aurelio . . . . » 106/150
20. Trevisani Germano, ex comb., iscr. P.N.F. 20 agosto 1922, squadrista . . » 105/150
21. Milioni Arturo, ex comb., uff. compl. » 105/150
22. Zampino Giordano, uff. compl., coniugato, 5 figli . . . . . . » 105/150
23. Napolino dott. Francesco, uff. compl., coniugato, 1 figlio . . . . . » 105/150

24. Reffo Giovanni, coniugato, 3 figli . . punti 105/150
25. Sala Tenna G. B. . . . . . . » 105/150
26. Roccella dott. Davide . . . . . » 104/150
27. Stagi Ugo, inv. di g., iscr. P.N.F. 1° settembre 1921, Marcia su Roma, squadr. » 103/150
28. Russo dott. Giovanni, inv. di g., mob. in Albania . . . . » 103/150
29. Perta Angelo, iscr. P.N.F. 14 marzo 1922, coniugato, 3 figli . . . . » 103/150
30. D'Ermo Amato, iscr. P.N.F. 10 maggio 1921, coniugato, 2 figli . . . . » 103/150
31. Abbaticchio dott. Pietro . . . . » 103/150
32. Di Capua Michele, ex. comb., iscr. P.N.F. 22 agosto 1921, squadrista . . . » 102/150
33. Cantarini dott. Giulio . . . . . » 102/150
34. Befani Teodorico, iscr. P.N.F. 21 aprile 1921, Marcia su Roma, squadrista . . » 101/150
35. Folchitto Ruggero, ex comb., iscr. P.N.F. 13 luglio 1922 . . . . » 101/150
36. Balduzzi Luigi . . . . . . » 101/150
37. Guerrieri dott. Domenico . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 20 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(711)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Voghera

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 12 maggio 1942-XX, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Voghera;

Visto il decreto Ministeriale, in data 21 maggio 1942-XX, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942-XX, n. 851, nonchè il Regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Voghera, nell'ordine appresso indicato:

1. De Camelis dott. Gaetano . . . punti 117/150
2. Guiot Pietro . . . . » 114/150
3. Bortolato dott. Secondo . . . . » 113/150
4. Viverit Domenico, iscr. P.N.F. 1° gennaio 1920, Marcia su Roma, squadrista » 112/150
5. Conte Paolo, croce m. g. . . . . » 112/150
6. Boaretto dott. Francesco . . . . » 112/150
7. Falloni Nello, croce g., uff. compl. coniugato, 3 figli, n. 1892 . . . . » 111/150
8. Bordin Emilio, croce m. g., uff. compl., coniugato, 3 figli, n. 1899 . . . . punti 111/150
9. Sestini dott. Gino, coniugato, 3 figli . » 111/150
10. Ruppen Giuseppe, coniugato, 2 figli . » 111/150
11. Puglisi dott. G. B. . . . . . » 111/150
12. Marzollo Giuseppe . . . . . » 110/150
13. Lippi Guido, croce m. g., uff. compl. . » 109/150
14. De Cesaris dott. Enrico, ex. comb. . » 109/150
15. Gandolfo Pietro . . . . . » 109/150
16. Gaetani Dante, coniugato, 2 figli . . » 108/150
17. Vannuzzi Giovanni, coniugato, 1 figlio, n. 1881 . . . . » 108/150
18. Russo Ferruccio, coniugato, 1 figlio, nato 1901 . . . . » 108/150
19. Natale Antonio, med. arg. v. m., croce g., encomio . . . . . . » 107/150
20. Imondi Romeo, ex. comb., uff. compl. . » 107/150
21. Rossi Amedeo . . . . . . » 107/150
22. Maugeri Antonio . . . . . . » 106/150
23. Trevisani Germano, ex comb., iscr. P.N.F. 20 agosto 1922, squadrista . . » 105/150
24. Milioni Arturo, ex comb., uff. compl. . » 105/150
25. Zampino Giordano, uff. compl., coniugato, 5 figli . . . . . . » 105/150
26. Napolino dott. Francesco, uff compl., coniugato, 1 figlio . . . . . » 105/150
27. Reffo Giovanni, coniugato, 3 figli . . » 105/150
28. Merli dott. Ezio, coniugato, 2 figli . . » 105/150
29. Sala-Tenna G. B. . . . . . » 105/150
30. Baraldi dott. Dario, orfano di guerra . » 104/150
31. Roccella dott. Davide . . . . . » 104/150
32. Stagi Ugo, inv. di g., iscr. P.N.F. 1° settembre 1921, Marcia su Roma, squadr. » 103/150
33. Russo dott. Giovanni, inv. di g., mob. in Albania . . . . » 103/150
34. Barba dott. Dario, iscr. P.N.F. 16 maggio 1920, Marcia su Roma . . . . » 103/150
35. Perta Angelo, iscr. P.N.F. 14 marzo 1922 » 103/150
36. Straticò Raffaele . . . . . . » 103/150
37. De Gaetano Angelo, orfano di guerra . » 102/150
38. Di Capua Michele, ex comb., iscr. P.N.F. 22 agosto 1921, squadrista . . . » 102/150
39. Cantarini dott. Giulio, coniugato, 1 figlio, n. 1901 . . . . » 102/150
40. Abbaticchio dott. Pietro, coniugato, 1 figlio, n. 1906 . . . . . . » 102/150
41. Befani Teodorico, iscr. P.N.F. 21 aprile 1921, Marcia su Roma, squadrista . . » 101/150
42. Folchitto Ruggero, ex comb., iscr. P.N.F. 13 luglio 1922 . . . . . . » 101/150
43. Balduzzi Luigi, ex. comb . . . . » 101/150
44. Sormani Gaetano . . . . . » 101/150
45. Spezia Roberto, fer. di g., croce m. g., iscr. P.N.F. 13 maggio 1921, squadrista. » 100/150
46. Guerrieri Domenico . . . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 20 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(712)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.